

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI
DI IGIENE URBANA**

L'anno 2024 addì _____ del mese di _____,

Tra i signori

_____ nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede del Municipio del Comune di Salerano sul Lambro, Via _____, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____ in rappresentanza del "COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO", Ente Pubblico Territoriale con sede in Salerano sul Lambro, Via _____ - C.F. _____ - P.IVA _____ che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____, successivamente confermata con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____, entrambe esecutive ai sensi di legge;

e

PELTI Ing. Arch. MASSIMO nato a Bari il 20 novembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale in legale rappresentanza della Società "CEM Ambiente S.p.A." o, in forma abbreviata, "CEM S.p.A.", Consorzio tra Comuni costituito in forma di società per azioni ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'art. 35 dalla Legge 448/2001, con sede in Cavenago di Brianza, Cascina Sofia 1/A, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza

Lodi 03965170156, iscritta alla Camera di Commercio di Milano

Monza Brianza Lodi al n. MB-1518954 R.E.A., che agisce in

esecuzione della deliberazione dell'Assemblea degli azionisti

del 20 dicembre 2023 e della conseguente deliberazione del

Consiglio di amministrazione del 21 marzo 2024.

premessò:

che CEM Ambiente S.p.A. è la società in house a totale

capitale pubblico partecipata dal Comune di Salerano sul

Lambro congiuntamente alla Provincia di Monza e della Brianza

e ad altri 75 (settantaquattro) Comuni, ed è affidataria,

secondo le modalità dell'"in house providing", della gestione

integrata dei servizi di igiene urbana nei Comuni soci;

che il Comune di Salerano sul Lambro, ha proceduto, con

delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____,

successivamente confermata con delibera del Consiglio Comunale

n. __ del _____, ad affidare alla predetta CEM Ambiente -

secondo le modalità dell'"in house providing" per il periodo

intercorrente dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2034 - i

servizi di igiene urbana come riportati nel Disciplinare

tecnico allegato (allegato a) e di seguito sommariamente

indicati:

- servizi di raccolta "porta a porta" e trasporto rifiuti urbani;

- trasporti da piattaforme ecologiche/centri di raccolta,

- servizi di pulizia manuale, spazzamento meccanizzato e

vuotatura cestini;

- servizi di trattamento dei rifiuti raccolti;
- gestione delle piattaforme ecologiche/centri di raccolta,
- micro-raccolte (pile, oli vegetali, farmaci e siringhe);
- raccolta ingombranti a domicilio;
- servizi accessori, opzionali e complementari (rimozione discariche abusive, servizi spot, etc.)

che, ai fini della legittimazione dell'affidamento di che trattasi, il Comune di Salerano sul Lambro ha proceduto ad effettuare le prescritte verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legittimità e di convenienza tecnico-economica preordinati all'affidamento diretto, approvando conseguentemente la relazione prevista dagli artt. 14 comma 3, e 17 comma 2, del D.lgs. 201/2022 e successive modifiche ed integrazioni, poi pubblicata secondo le modalità previste dalle norme di riferimento;

Richiamati i contenuti del Piano Industriale di CEM Ambiente S.p.A. 2022-2026, come approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 25 maggio 2023;

Viste le condizioni relative all'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, come risultanti dai documenti allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio e di seguito elencati:

- a) Disciplinare tecnico e relativi allegati;
- b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento

c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;

d) Deliberazioni dell'Ente territorialmente competente n.

_____ relative alla scelta della forma di gestione e di affidamento del servizio;

e) Inventario dei beni strumentali;

f) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;

Atteso che le premesse riportate formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- **Disciplinare tecnico:** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
- **Parti:** sono l'Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- **Servizio affidato:** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al

gestore ai sensi della normativa pro tempore vigente;

- **Trattamento:** tutte quelle operazioni, effettuate in sicurezza, il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione. In questo ambito lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti;

- **Rifiuti raccolti in forma differenziata:** altrimenti denominati, si intendono quelle frazioni raccolte a domicilio, da contenitori posti sul territorio o presso il centro di raccolta.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello in house providing in adempimento alle delibere del Consiglio comunale n. ___ del _____, successivamente confermata con delibera n. __ del _____ nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dalle seguenti attività, declinate in dettaglio nell'allegato f al presente contratto, sinteticamente qui riportate:

a. progettazione, pianificazione, coordinamento, ottimizzazione e controllo della corretta esecuzione dei servizi di

igiene ambientale sul territorio comunale;

b. esecuzione della raccolta rifiuti in forma differenziata

"porta a porta", trasporto rifiuti agli impianti di destinazione e prestazioni accessorie e complementari quali, a titolo esemplificativo, i servizi di rimozione discariche abusive, i trasporti da centro di raccolta, i servizi spot, etc.;

c. esecuzione dello spazzamento stradale manuale e meccanizzato;

d. gestione e conduzione del centro di raccolta;

e. trattamento dei rifiuti urbani raccolti in forma differenziata;

f. Rendicontazione e contabilizzazione dei quantitativi di rifiuti raccolti nell'ambito del presente contratto.

Costituiscono inoltre parte sostanziale del presente affidamento le ulteriori prestazioni ed attività correlate alla complessiva gestione del servizio o alla sua ottimizzazione che si rendessero necessarie o anche solo opportune nel corso della durata del contratto, quali - a titolo esemplificativo - l'affidamento delle attività e dei servizi di supporto alla riscossione della tassa rifiuti o, qualora implementata e messa a regime nel rispetto delle norme di riferimento, della tariffa-corrispettivo, ovvero l'istituzione di servizi specifici di tecnico ispettivo/agente accertatore, etc.

Rientrano, inoltre, nell'ambito dei servizi affidati a "CEM

Ambiente S.p.A." le attività, successive alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, correlate e strettamente connesse al trattamento delle predette frazioni di rifiuto, quali ad esempio il pretrattamento degli stessi, così come tutte le attività connesse all'individuazione degli impianti, nel rispetto della vigenti norme in materia di appalti pubblici per il caso di affidamento del servizio o di parte di esso a soggetti terzi, all'eventuale attivazione - previo assenso del Comune - di nuovi servizi o modalità di trattamento finalizzati ad migliorare o ottimizzare i servizi svolti nell'ottica del miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata, alla stipula dei contratti ed alla gestione, coordinamento e controllo del relativo rapporto contrattuale, nonché - per quanto riguarda la gestione connessa alla cessione dei materiali valorizzabili - le attività relative all'incasso dei relativi contributi/corrispettivi ai fini della successiva ripartizione in favore dei Comuni soci secondo i criteri indicati all'art. 6.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel Comune di Salerano sul Lambro.

4.3 Qualora al gestore siano altresì affidate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani del presente contratto, tali prestazioni saranno regolate da specifico atto sottoscritto tra le parti individuandone le modalità di svolgimento, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti, con

specifico affidamento contrattuale remunerato al di fuori delle logiche regolatorie e quindi finanziate sul bilancio comunale e precedute dall'assunzione di specifico impegno di spesa.

4.4 Le parti danno atto che con decorrenza dal secondo anno di gestione sarà avviato il progetto Ecuosacco nei termini già declinati negli altri Comuni CEM e secondo le modalità tecnico-operative che saranno definite in apposito protocollo. La valorizzazione economica di tale variazione della modalità di gestione dei servizi è quella risultante dal Piano Economico Finanziario MTR-2 e dal Piano Finanziario di Affidamento relativamente all'esercizio 2025, che le parti confermano essere condivise e remunerative per il gestore.

Articolo 5 - Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto ha durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal 1° dicembre 2024 e termina in data 31 dicembre 2034.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti

da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/2011;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, è fatta salva la facoltà per il Comune, qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario un lasso di tempo per dare corso ad un nuovo affidamento, disporre la proroga tecnica del contratto per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni precisate nel presente contratto.

Titolo II - CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO

FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale

6.1 L'importo di affidamento di cui al presente contratto è stabilito in conformità al principio regolatorio per cui il corrispettivo relativo al servizio è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.2 Ciò premesso, il valore del canone contrattuale per il biennio regolatorio 2024-2025, è determinato in € 229.830,00 oltre IVA, importo corrispondente al valore di remunerazione

del gestore previsto dal Piano Economico di Affidamento in conformità al PEF - MTR, pari ad € 19.152,50 mensili oltre IVA.

6.3 Le parti convengono che in relazione alla natura dell'affidamento in favore di società pluripartecipata in house, i criteri di sharing per la distribuzione dei ricavi provenienti dalla cessione dei materiali valorizzabili saranno determinati in conformità e tenendo conto delle indicazioni generali espresse dall'assemblea degli azionisti del Gestore CEM Ambiente S.p.A.

6.4 Il corrispettivo spettante al Gestore sarà riconosciuto mensilmente, sulla base di regolari fatture emesse in ratei pari ad un dodicesimo del valore contrattuale determinato in conformità al precedente art. 6.1. Le parti concordano che nel caso in cui non fosse possibile determinare il corrispettivo secondo le previsioni di cui ai precedenti commi, nelle more dell'approvazione del PEF di riferimento pro tempore vigente, il gestore proseguirà a fatturare il rateo di competenza del mese in acconto, valorizzandolo sulla base del valore dell'ultimo PEF disponibile, salvo poi procedere all'emissione di una fattura di conguaglio a seguito dell'approvazione del PEF.

6.5 La liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse dal gestore in conformità agli commi 6.1 e 6.3. che precedono saranno effettuati dal Comune entro 30 (trenta) giorni dalla

data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario.

Il ritardato pagamento oltre 15 (quindici) giorni dalle scadenze indicate comporterà l'applicazione degli interessi legali decorrenti da tale data e fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo art. 26.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, la stima dell'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto

finanziario e dello stato patrimoniale e comprende almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8,

nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) l'Ente territorialmente competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di

risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure

di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III - QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente.

13.2 Le Parti danno atto che lo schema regolatorio di riferimento del Comune di Salerano sul Lambro, cui conseguono i corrispondenti obblighi di qualità contrattuale e tecnica che dovranno essere assicurati dal gestore, è attualmente individuato nello schema I - "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 della delibera 15/2022/R/rif (TQRIF), convenendo circa l'impegno reciproco a dare corso:

- **entro il secondo anno di gestione**, e compatibilmente con le disposizioni regolatorie pro tempore vigenti, all'introduzione del superiore livello di standard e livelli qualitativi corrispondenti agli schemi II oppure III - "livello qualitativo intermedio", in funzione delle considerazioni tecniche fatte durante il primo periodo di affidamento;
- **entro il termine di scadenza dell'affidamento** e

compatibilmente con le disposizioni regolatorie pro tempore vigenti - all'introduzione del superiore livello di standard e livelli qualitativi corrispondenti allo schema IV - "livello qualitativo avanzato".

Resta inteso che il Gestore dovrà svolgere il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente impegnandosi a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti, disciplinati dal DM 23 giugno 2022 e tali da assicurare la piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio.

In particolare, al Disciplinare tecnico è allegata una relazione riferita alla situazione attuale riguardante il sostanziale rispetto dei Criteri Ambientali minimi, la cui piena attuazione sarà completata in corso di contratto.

13.3 Il gestore si obbliga a mettere a disposizione del Comune, per tutta la durata dell'affidamento, un'apposita sezione del sito aziendale o di altro applicativo gestionale dedicato, in cui saranno resi disponibili, con cadenza mensile ed entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, i dati riepilogativi dei quantitativi trattati. Il Comune, in sede di verifica, potrà richiedere copia completa dei formulari, che saranno trasmessi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Entro la fine del mese di novembre di ciascun anno solare, il Gestore comunicherà inoltre al Comune le stime di produzione dei rifiuti per l'anno successivo, distintamente per ciascuna delle frazioni raccolte in forma differenziata, così da consentire agli uffici interessati la verifica delle stesse, fatto salvo l'impegno a rendicontare puntualmente i quantitativi raccolti, distintamente per ciascuna tipologia di rifiuto, entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Entro il mese di novembre di ciascun anno, infine, il Gestore fornirà al Comune una relazione contenente gli elementi di supporto necessari per dare corso agli adempimenti connessi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 come recentemente integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 201/2022.

Titolo IV - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto e dai relativi allegati;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio,

nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;

g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad alto ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

h) In relazione alla natura del rapporto intercorrente tra le parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo le modalità dell'in house providing, le parti concordano di prescindere dalla presentazione di garanzie fideiussorie a carico di CEM Ambiente S.p.A.

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

Titolo V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore, ad integrazione degli impegni precisati nell'art. 13, predispone con cadenza annuale, da trasmettere

al Comune entro 30 giorni dalla data dalla compilazione del MUD di riferimento dell'esercizio, una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio e, più in generale, sull'andamento quali-quantitativo del servizio erogato.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17 - Programma di controlli

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del D.Lgs.

201/2022, concordandone i contenuti con il Gestore, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI - PENALI E SANZIONI

Articolo 19 - Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto e/o dall'allegato Disciplinare Tecnico, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

L'eventuale contestazione proveniente dagli uffici del Comune dovrà essere tassativamente formalizzata entro 72 (settantadue) ore dall'evento che determina l'inadempienza o l'inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, fatti salvi i casi in cui la contestazione sia riferita ad eventi e/o inadempimenti che esulano dalla gestione dei servizi di routine, per le quali detto limite temporale è stabilito in 72 (settantadue) ore dall'avvenuto accertamento della inadempienza e, in ogni caso, in 30 (trenta) giorni dall'evento che l'ha originata. A tal fine si intendono inadempienze riconducibili ai servizi di routine le mancate raccolte, i mancati spazzamenti, nonché tutte quelle prestazioni ripetitive di ridotto impatto la cui verifica a posteriori risulta essere particolarmente complessa ed aleatoria.

19.2 Le inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata nel più breve tempo possibile, determineranno l'applicazione di penali dif-

ferenziate a seconda della gravità dell'inadempienza, il cui importo rimane stabilito da un minimo di € 20,00= (venti) ad un massimo di € 800,00= (ottocento) per ciascuna inadempienza, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente.

Fermo restando quanto sopra la seguente tabella riporta un elenco non esaustivo di possibili inadempienze e relative penalità:

- personale o automezzo in servizio privo di identificazione - per giorno 20,00 €
- mancata pulizia superficie pubblica di conferimento rifiuti urbani da parte di utenza - per punto di deposito 30,00 €
- danneggiamento per mancata cura, durante l'esecuzione dei servizi, di contenitori di proprietà dell'utenza 30,00 €
- mancato riposizionamento dei contenitori nel punto di conferimento dopo la vuotatura degli stessi 30,00 €
- mancato rispetto, nello spazzamento meccanizzato, degli orari di regolamentazione sosta autoveicoli - per ogni ora di ritardo e per via 50,00 €
- mancato svuotamento cestino stradale come da programma - per giorno di ritardo 30,00 €
- mancata manutenzione, pulizia o riverniciatura automezzi - per mezzo e per giorno 100,00 €
- automezzo in servizio con apparato di rilevamento satellitare non funzionante - per mezzo e per giorno 60,00 €

- mancato spazzamento meccanizzato di una via o piazza o parcheggio separato dalla sede stradale o tratto di pista ciclabile 100,00 €
- mancato prelievo di container o svuotamento platea in Piattaforma Ecologica tali da non consentire il conferimento di frazioni da parte dell'utenza - per giorno di ritardo 100,00 €
- mancato ritiro di una frazione di rifiuti urbani (prelievo sacchi del secco o multipak, svuotamento bidoni o secchi umido, vetro, lattine ecc.) - per utenza e per giorno di ritardo 60,00 €
- travaso di rifiuti da mezzi satellite ad auto compattatori in luoghi non autorizzati - per mezzo e per giorno 60,00 €
- mancata pulizia punto di travaso rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore 250,00 €
- comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti 200,00 €
- mancato completamento di un servizio entro il termine orario previsto - per ora di ritardo 120,00 €
- mancato o irregolare avvio a recupero e/o riciclo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata 200,00 €
- mancata effettuazione di un servizio di spazzamento meccanizzato - per giorno di ritardo 500,00 €
- mancata effettuazione di un servizio di raccolta domiciliare - per giorno di ritardo 800,00 €

- mancato reperimento di impianti sostitutivi per il caso di chiusure temporanee o definitive degli impianti selezionati
- per giorno di ritardo 100,00 €

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

L'applicazione delle sanzioni avverrà tramite formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale "CEM Ambiente S.p.A." avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione che potrà essere inviata anche via e-mail e/o telefax.

In caso di conferma dell'applicazione della sanzione, la stessa sarà oggetto di specifica fatturazione da parte del Comune entro il mese successivo a quello in cui si è concluso il predetto procedimento di contraddittorio.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono ricordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.2 per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 - Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 - Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 1454 e 1456 del Codice civile, l'Ente Territorialmente Competente potrà - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) gravi violazioni da parte di CEM Ambiente S.p.A., nell'ambito delle attività di propria competenza, alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti;
- c) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi affidati per oltre 10 giorni di calendario.

Titolo VII - CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.

22.1 Le parti, e segnatamente il Comune, danno espressamente atto che ai fini dell'assunzione del presente contratto da parte del Gestore CEM Ambiente S.p.A. il valore di subentro in

favore del Gestore uscente è pari a zero, non sussistendo in capo al Gestore entrante alcun obbligo di acquisizione di beni strumentali e/o altre pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio.

22.2 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.3 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.4 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.5 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.6 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri

stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.7 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.8 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, le parti danno atti dell'avvenuto trasferimento, con passaggio diretto al gestore CEM Ambiente, del personale che precedentemente all'affidamento risultava alle dipendenze del Gestore uscente ed impiegato nel servizio, il tutto come da specifico

accordo sindacale sottoscritto tra il gestore uscente, il gestore entrante e le organizzazioni sindacali.

22.9 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improrogabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

22.10 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti saranno applicate idonee penali commisurate all'entità delle inosservanze accertate.

Articolo 23 - Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 Fatto salvo l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati in base alle norme di legge, in relazione alla natura del rapporto intercorrente tra le parti e dei presupposti che legittimano l'affidamento secondo le modalità dell'in house providing, le parti concordano - in deroga alla previsioni di cui allo schema tipo di contratto di servizio allegato alla delibera 384/2023/R/Rif e di cui all'art. 6, c.1, lett. k) della L.R. 26/2003 - di prescindere dalla presentazione di garanzie fideiussorie a carico del gestore "CEM Ambiente S.p.A.".

Articolo 25 - Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 5.000.000 per sinistro;

b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per massimali adeguati al valore dei singoli beni assicurati e comunque fino ad un massimale di € 5.000.000 per sinistro e per anno. I mezzi adibiti alla raccolta sono assicurati con assicurazione obbligatoria RCA per un massimale di € 10.000.000 e ciascun

mezzo è assicurato sulla base del valore commerciale dello stesso.

Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

26.3 Tutte le modifiche del contratto di servizio dovranno essere formalizzate per iscritto ed espressamente approvate secondo le modalità di seguito descritte, che determineranno

in ogni caso l'integrazione della Scheda Prestazioni del Comune, parte integrante del Disciplinare tecnico allegato al contratto.

26.4 Qualora le variazioni contrattuali si riferiscano al dimensionamento delle attività e/o dei servizi previsti dalla Scheda prestazioni allegata al Disciplinare tecnico o all'attivazione di nuovi servizi o modalità operative il cui impatto economico stimato sia inferiore all'importo massimo di 3.500,00 €/anno, proporzionale al corrispettivo contrattuale annuo determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente, le stesse saranno attivate con l'approvazione della proposta tecnico-operativa-economica formulata da CEM da parte del Comune, da perfezionarsi con lettera di accettazione o con eventuale sottoscrizione di specifico addendum contrattuale.

In questa eventualità i maggiori costi connessi alla modifica contrattuale non daranno origine - per l'anno di riferimento - ad un incremento del corrispettivo (canone) contrattualmente definito in corrispondenza al valore di remunerazione previsto dal PEF - MTR-2, ma andranno ad alimentare la base dati di costo che sarà utilizzata per determinare il valore del PEF - MTR-2 per l'anno a+2.

26.5 Qualora le variazioni contrattuali si riferiscano al dimensionamento delle attività e/o dei servizi previsti dalla Scheda prestazioni o all'attivazione di nuovi servizi o modalità operative il cui impatto economico stimato sia

superiore all'importo massimo di cui sopra, le stesse saranno gestite differientemente a seconda delle seguenti situazioni:

- PEF già approvato: l'implementazione delle modifiche sarà rinviata al successivo biennio regolatorio (o ad un'eventuale revisione relativamente al secondo anno di validità del PEF) previa verifica della sussistenza delle necessarie coperture economiche e conseguente sottoscrizione di specifico addendum contrattuale con il Comune, il tutto fatte salve situazioni particolari da valutare nello specifico compatibilmente con l'assetto regolatorio vigente;

- PEF non ancora approvato: le modifiche richieste saranno valutate rispetto alla capienza del PEF in corso di predisposizione, al limite agli aumenti tariffari nonché, eventualmente, alla formalizzazione di specifici obiettivi preordinati al riconoscimento dei maggiori costi tra i COI, così da mantenere l'equilibrio economico-finanziario per il gestore CEM.

In alternativa, potrà essere valutata la possibilità di remunerare i nuovi e/o maggiori servizi negoziando con il Comune una diversa applicazione del fattore di sharing, compatibilmente con la verifica di non superamento del limite alla crescita tariffaria.

26.6 L'importo massimo di cui al precedente comma 26.4 è da intendersi commisurato alla sommatoria delle variazioni

richieste nel corso della medesima annualità (e non alla singola richiesta di variazione.

26.7 Non rappresentano invece modifica contrattuale gli interventi di rimozione di rifiuti urbani abbandonati, di modesta entità e semplicità di intervento, meglio definiti nell'allegato Disciplinare tecnico, per un corrispettivo complessivo massimo pari a 1.750,00 €/anno, che sono inclusi nel perimetro contrattuale e già remunerati nel PEF vigente.

Tali interventi, entro i limiti indicati, saranno rendicontati sulla base del seguente listino orario, determinato sulla base dei costi tabellari del personale, del carburante e delle altre voci di costo (tassa di circolazione, assicurazione ecc.) vigenti per l'anno 2024.

Gli interventi ulteriori rispetto al corrispettivo massimo indicato saranno considerati al pari di modifiche contrattuali e gestiti come ai commi 26.5 e 26.6

Il listino orario comprende anche la valorizzazione di altre tipologie di squadre di servizio per l'eventuale formulazione di offerte relative ad estensioni/nuovi servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento e lavaggio strade che dovessero essere affidati dal Comune al Gestore nel corso di validità del contratto:

- vasca/pianale, autista 39,26 €/ora
- vasca/pianale, autista + ausiliario 69,10 €/ora
- minicompattatore, autista 46,49 €/ora

• compattatore, autista + ausiliario	88,48 €/ora
• minispazzatrice, autista + ausiliario	92,73 €/ora
• spazzatrice, autista + ausiliario	92,73 €/ora
• scarrabile, autista	78,40 €/ora
• autoragno, autista	78,40 €/ora
• autocarro con idropulitrice, autista	46,49 €/ora

maggiorazioni orarie:

- dalle ore 12.00 alle ore 22.00 dal lunedì al sabato: + 20%
- dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dal lunedì al sabato: + 35%
- dalle ore 6.00 alle ore 22.00 domenica e festivi: + 50%
- dalle ore 22.00 alle ore 6.00 domenica e festivi - + 55%

Articolo 26 bis - Foro competente

26-bis.1 Per tutte le vertenze che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ed in assenza di accordo tra le parti, quale che ne sia la natura, sarà competente il giudice ordinario del foro di Monza.

Articolo 27 - Trattamento dei dati

27.1 Le Parti danno atto che, rispetto alle attività oggetto del presente contratto, il Comune di Salerano sul Lambro è il "titolare" del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE 2016/679, mentre CEM Ambiente è nominata "responsabile" del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con l'obbligo di osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei dati

personali.

27.2 Le banche dati in oggetto sono quelle necessarie al servizio affidato e allegate al presente contratto.

Articolo 28 - Norme transitorie

28.1 Gli allegati si intendono integralmente richiamati e trascritti e sono pertanto pienamente vincolanti per le parti come sopra costituite. Per quanto non previsto negli stessi e/o nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge.

28.2 Il presente contratto di servizio, stipulato nella forma della scrittura privata semplice non autenticata, sarà registrato in caso d'uso.

Articolo 29 - Allegati

29.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Disciplinare tecnico e relativi allegati;
- b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- d) Deliberazioni dell'Ente territorialmente competente n. _____ relative alla scelta della forma di gestione e di affidamento del servizio;
- e) Inventario dei beni strumentali;
- f) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato

Il presente contratto consta di 39 (trentanove) intere

facciate e di parte della 40ma (quarantesima).

Per il Comune di Salerano sul Lambro

Per CEM Ambiente S.p.A.

Il direttore generale, ing. Arch. Massimo Pelti